

**N. R.G. 36/2024**



**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Pompetti	Presidente
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice Relatore
dott. Andrea Marani	Giudice

Nel procedimento ex art. 98 L.F. iscritto al n. 36/2024 R.G.

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso ex art. 98 l.fall. \_\_\_\_\_ ha opposto lo stato passivo del fallimento \_\_\_\_\_ nella parte in cui ha escluso il credito insinuato per € 4.663.677,35 in via chirografaria e per € 379.677,36 sul duplice presupposto della carenza di prova del credito insinuato non potendosi all'uopo sopperire con l'inserimento del credito nell'elenco allegato al concordato preventivo non potendo suddetta indicazione sostituire l'accertamento tipico della fase di ammissione al passivo, nonché in forza della natura di parte delle pretese non delibabili nell'alveo della deliberazione sommaria tipica della verifica del passivo.

Del pari è stata esclusa la posta creditoria pari ad € 334.930,57 della quale l'opponente rivendica la titolarità sul presupposto dell'opponibilità alla Curatela della cessione del credito degli incentivi del GSE risalente all'anno 2012 con conseguente dedotta titolarità a seguito dell'effetto traslativo della cessione, delle somme in accreditate dal GSE e giacenti sul c/c n. 1855.96 da restituire a titolo di rivendica ex art. 103 L.F.

La Curatela si è costituita seppure oltre il decimo giorno prima dell'udienza fissata per la discussione dell'opposizione deducendo in limine l'ammissibilità non avendo la Curatela depositato ulteriore documentazione rispetto a quella già allegata nella fase di verifica del passivo, ad eccezione di una pec formata comunque in data successiva al termine ultimo per la costituzione e dunque ammissibile in quanto documento di nuova formazione.

Nel merito la Curatela non si è opposta all'ammissione delle somme richieste in chirografo per euro 4.663.677,35 all'esito della documentazione integrativa fornita solo in sede di opposizione ed ha insistito per il rigetto dell'opposizione in relazione alle altre due pretese, l'una afferente l'importo di euro 379.677,66 in prededuzione e l'altra per euro 334.930,57 avente ad oggetto gli incentivi erogati dal GSE delle quali il creditore opponente rivendica la titolarità e dunque chiede la restituzione alla società fallita.

L'opposizione proposta merita accoglimento negli stretti limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.

In limine rileva il Tribunale come la costituzione della Curatela, seppure tardiva, sia ammissibile rispetto allo scopo avuto di mira id est di analizzare, ai fini della sua parziale confutazione, la documentazione già allegata dallo stesso opponente anche in sede di insinuazione al passivo, nonché di offrire elementi di valutazione idonei a stimolare il potere officioso di valutazione non avendo la Curatela proposto eccezioni in senso proprio.

Nel merito ritiene il Tribunale come la documentazione integrata solo con il presente giudizio di opposizione giustifichino l'ammissione del credito richiesto in vi chirografaria per € 4.663.677,35 in chirografo, quale debito residuo rimasto impagato con riferimento ai rapporti di mutuo nn. 741803794.77, 741807246.37, 741810582.75 e quale saldo debitore finale del conto corrente n. 3319.33 non assistito da fido.

Quanto alla richiesta di ammissione in prededuzione per € 379.677,66 a titolo di finanziamenti prededucibili ex art. 182 quater l.fall., le argomentazioni offerte dall'opponente non si palesano tali da giustificare la richiesta ammissione.

Dalla documentazione allegata dallo stesso creditore opponente risulta documentalmente come nell'alveo dell'ADR omologato in data erano stati previsti finanziamenti prededucibili da erogare in tre tempi a condizione che ogni

step di finanziamenti fosse rimborsato dalla società debitrice prima di procedere con le successive erogazioni.

Orbene a fronte di tale schema espressamente allegato all'ADR omologato, la società <sup>+</sup> già nel 2018, dopo aver rimborsato i finanziamenti richiesti per il primo step, ha dato atto dell'ineseguità dell'ADR e dell'intenzione di preservare la continuità in attesa di poter prospettare una soluzione di composizione della crisi alternativa all'ADR.

In tale contesto dunque vanno inquadrati i finanziamenti successivi (i.e. quelli afferenti i tempi secondo e terzo della tabella allegata all'ADR omologato) a quelli sorti in esecuzione dell'ADR ed aventi ad oggetto il primo fra i tre tempi di erogazione previsti (come desumibile dalla documentazione allegata dallo stesso opponente).

Tali finanziamenti nella specie sono da qualificare come non più connessi all'ADR, dichiaratamente ineseguiti per stessa ammissione della società e dunque da ritenere estranei alla prededuzione di cui all'art. 182 quater l.fall e ciò anche in assenza di formale risoluzione dell'accordo omologato.

In proposito infatti essendo la norma autorizzativa della prededucibilità dei finanziamenti in funzione ed in esecuzione dell'ADR di natura eccezionale, certamente il vaglio giudiziale in punto di corretta esecuzione dell'ADR in merito a suddetti finanziamenti deve essere particolarmente stringente al fine di evitare il rischio di ledere le ragioni dei creditori concorsuali accordando la prededucibilità anche a finanziamenti da ritenere estranei all'esecuzione fisiologica del piano e dunque rispettosi delle indicazioni offerte in tal senso dal testo dell'accordo.

Del pari irrilevanti ai fini della modifica del provvedimento gravato risultano le argomentazioni difensive dell'opponente in merito alla richiesta di restituzione delle somme oggetto di incentivi erogati dal GSE in favore della <sup>+</sup> ciò in esecuzione del contratto di cessione rogato dal notaio in data 19.06.2012.

In proposito va premessa la qualificazione dell'istanza in termini di *istanza di rivendica di beni fungibili* come chiaramente desumibile dal contenuto dell'istanza di insinuazione al passivo.

Ciò chiarito va ulteriormente osservato come la Suprema Corte, in *subiecta materia*, abbia statuito come in sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, siano rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia

determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (in termini Cass. civ. 13511/2012).

Il creditore opponente, seppure in termini di vicinanza della prova fosse nelle condizioni di dimostrare la quantificazione specifica delle somme erogate dal GSE nonché l'eventuale vincolo di indisponibilità idoneo a derogare al principio di cui all'art. 1852 c.c., si è limitato a depositare l'estratto conto del c/c intestato alla e non dedicato unicamente all'accredito degli incentivi del GSE afferente due periodi specifici risalenti all'anno 2022 (quando la società era in concordato preventivo) così omettendo di offrire la prova, essenziale ai fini di ammettere la rivendica delle somme di denaro quali beni fungibili per eccellenza, della specifica individuazione delle somme di cui viene chiesta la restituzione in uno alla prova della mancata confusione fra queste somme e quelle inerenti più in generale il patrimonio del fallito.

In assenza di prova, di cui è evidentemente onerato il creditore che agisca in rivendica, di tutti i presupposti necessari per ammettere la domanda di restituzione di una somma di denaro ed a fronte della sola allegazione del titolo negoziale sotteso alla domanda (nella specie il contratto di cessione rogato dal notaio) la domanda di rivendica deve essere respinta con eventuale possibilità di ammissione della stessa a titolo di insinuazione al passivo in via chirografaria.

Invero in assenza di espressa domanda subordinata in tal senso spiegata da parte opponente non può neppure essere ammessa l'insinuazione per il credito pari a quello oggetto di rivendica (inammissibile).

Le esposte assorbenti considerazioni giustificano l'ammissione dell'opposizione limitatamente all'importo di euro 4.663.677,35 in via chirografaria con esclusione di tutte le altre voci di credito in prededuzione, nonché dell'ulteriore importo oggetto di rivendica ex art. 103 l.fall.

Attesa la parziale soccombenza reciproca nonché la circostanza che la documentazione che ha consentito l'ammissione al passivo delle somme in via chirografaria sia stata fornita solo con la presente opposizione, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:

AMMETTE allo stato passivo in vi chirografaria in favore del creditore

l'importo di € 4.663.677,35;

conferma quanto al resto il provvedimento gravato;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Ancona così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 14 maggio 2024

Il Giudice est.

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente

Dr.ssa Gabriella Pompetti